

INAF

Relazione tecnico-finanziaria delle ipotesi di CCNI 2015-2016 e 2017 sottoscritti il 5/04/2019

Composta	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none"> - <i>“Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”</i> - <i>“Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa”</i> - <i>“Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”</i> - <i>“Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”</i>
----------	---

Premessa

I Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono stati quantificati come segue:

- **Fondo anno 2015: € 4.742.906** costituito con la Determina Direttoriale del 5 settembre 2018 numero 235;
- **Fondo anno 2016: € 4.670.814** costituito con la Determina Direttoriale del 21 settembre 2018 numero 245;
- **Fondo anno 2017: € 4.856.581** costituito con la Determina Direttoriale del 21 settembre 2018 numero 246.

In sede di certificazione dei predetti Fondi, il Collegio dei Revisori dei Conti, nel Verbale del 17 ottobre 2018 numero 2, con specifico riguardo alle risorse aggiuntive previste nella costituzione del *"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"* per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001"*, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, ha evidenziato la *"...necessità di acquisire chiarimenti in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni che legittimano la previsione di tale incremento..."*, richiamando in *"...proposito, gli orientamenti espressi dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni" ("ARAN") in merito alla previsione di incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale correlato alla attivazione di nuovi servizi..."* ovvero la *"...necessità che i nuovi servizi siano stati individuati nel "Piano della Performance" o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione..."* e precisando che *"...la quantificazione dell'incremento deve essere correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto..."* e che la *"...erogazione delle predette risorse deve avvenire "in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente" (RAL 1831)..."*.

Alla luce dei predetti rilievi, il Collegio dei Revisori dei Conti ha richiesto, altresì, alcuni chiarimenti e integrazioni documentali.

Con nota del 22 novembre 2018, numero di protocollo 6658/18, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dello Ufficio I *"Gestione delle Risorse Umane"*, ha fornito al Collegio dei Revisori dei Conti i chiarimenti richiesti nella seduta del 17 ottobre 2018 ed ha trasmesso, a supporto delle motivazioni già esposte dall'Ente, ulteriori dati e documenti.



Nel Verbale del 27 novembre 2018, numero 5, il Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di esame della ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente:

- ha rilevato che "...la ricostruzione dettagliata delle voci di composizione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale ha permesso di evidenziare che lo stesso viene incrementato con risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001"**, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, in ogni annualità...";
- con "...riferimento alle condizioni che legittimano l'inserimento di tali risorse, nel rinviare alle indicazioni fornite dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** ("ARAN"), come già richiamate nel Verbale numero 2...", ha sottolineato "...che la clausola contrattuale menzionata collega gli aumenti delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali "ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale di servizio", che deve essere concreto, tangibile e misurabile in termini oggettivi...";
- ha precisato che:
 - le "...indicazioni della predetta **"Agenzia"** chiariscono che la quantificazione dell'incremento deve essere correlata alla rilevanza dei risultati attesi, nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, e che le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risulta dalla **"Relazione sulla Performance"** o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente...";
 - le predette "...risorse non possono essere assimilate a quelle aventi carattere di certezza e stabilità e non possono essere automaticamente confermate e stabilizzate negli anni successivi, dovendosi sempre verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti descritte in precedenza e la disponibilità delle risorse in bilancio, fermo restando che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possono essere anche **"obiettivi di mantenimento"** di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente...";
 - non potendo essere, quindi, considerate "...risorse aventi carattere di certezza e stabilità, le stesse, anche nel caso del reiterarsi di **"obiettivi di mantenimento"**, non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile...";
- non ha, pertanto, ritenuto "...sufficiente il richiamo alla implementazione e allo sviluppo dei programmi di ricerca scientifica previsti nel **"Piano Triennale delle Attività"** per gli anni compresi tra il 2015 e il 2017 che, secondo quanto riportato nelle premesse della **Determina Direttoriale di costituzione del "Fondo per il trattamento economico accessorio" relativo all'anno 2015**, avrebbe determinato "un sensibile aumento delle prestazioni" del personale in servizio in considerazione del regime di blocco delle assunzioni del personale in vigore negli anni in esame, laddove non vengono esplicitati i criteri in base ai quali sono state stimate (nella fase previsionale) e misurate (nella fase di consuntivazione) le maggiori prestazioni rese dal personale...";
- ha osservato, in particolare, che "...il **"Piano della Performance 2015-2017"** non individua e la **"Relazione sulla Performance per l'anno 2015"** non certifica specifici obiettivi di miglioramento e strumenti di misurazione della performance organizzativa correlati alla realizzazione dei progetti inseriti nel **"Piano Triennale delle Attività"** relativo allo stesso periodo di riferimento...";
- ha fatto presente che analoghe considerazioni "...valgono per il **"Piano Integrato relativo agli anni 2016-2018"** e per il **"Piano della Performance 2017-2019"**...";
- in "...merito a questo punto...", ha ritenuto, inoltre, opportuno precisare che:
 - le **"Tabelle relative ai parametri per la quantificazione delle risorse aggiuntive"**, trasmesse il 22 novembre 2018, sembrano "...riguardare le modalità di calcolo delle risorse ritenute necessarie a remunerare le

indennità di turno, quelle per osservazioni, sede disagiata e lavoro straordinario negli anni 2015, 2016 e 2017...";

- *tali "...calcoli e/o quantificazioni, che vengono indicati come base per la definizione del quantum di risorse aggiuntive, ai sensi del citato articolo 4, comma 3, negli anni 2015, 2016 e 2017, non sono richiamati nei documenti di programmazione (piano della performance 2015-2017) né in quelli consuntivi (relazione sulla performance 2015)...";*
- *secondo "...l'orientamento della "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni", le risorse aggiuntive stanziare possono essere utilizzate, oltre che per la remunerazione dei "compensi di produttività", anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi ma comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, quali l'indennità per assistenza osservazioni, lavoro in turni o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della performance organizzativa che hanno motivato l'incremento e in relazione ai quali il concreto e tangibile aumento delle prestazioni è direttamente ed immediatamente verificabile (es. maggiori turni)...";*
- *la "...ripartizione delle risorse negli accordi sottoposti a certificazione appare, invece, principalmente finalizzata a finanziare l'incremento della "indennità di ente mensile", il cui valore complessivo è stimato, per l'annualità 2015, in un importo complessivo di € 2.669.661, con un aumento pari ad € 459.584 rispetto al valore della medesima indennità stimato per l'anno 2014, pari ad € 2.209.677 (si fa riferimento alla tabella allegata all'ipotesi di accordo del 29 dicembre 2016 nonché a quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria di accompagnamento)...", mentre "...l'importo delle risorse da destinare al finanziamento della stessa indennità è definito in € 2.566.910, nell'accordo per l'anno 2016, e in € 2.520.266, nell'accordo per l'anno 2017...";*
- *diversamente, il "...valore delle risorse destinate alla remunerazione delle indennità di turno, per osservazioni e sede disagiata, come risulta dagli accordi sottoposti a certificazione rimane sostanzialmente invariato rispetto al valore delle destinazioni definite in sede di contrattazione decentrata per l'annualità 2014 e si attesta su importi inferiori rispetto a quelli indicati nelle "Tabelle relative ai parametri per la quantificazione delle risorse aggiuntive"...";*
- *a "...ciò va aggiunto che, contrariamente a quanto avvenuto per gli accordi decentrati 2011-2014, la relazione tecnico finanziaria non indica la quota destinata a remunerare l'indennità di produttività collettiva e individuale in relazione alla quale viene riportata la dizione "da definire a consuntivo"...";*
- *al "...riguardo, sebbene tale quota venga definita in sede di contrattazione collettiva nazionale come ciò che residua dall'importo complessivo del fondo detratti gli importi destinati a remunerare le altre voci di trattamento accessorio, una stima dell'importo destinato a remunerare la produttività collettiva ed individuale sarebbe stata opportuna e possibile tenendo conto delle destinazioni complessivamente definite dagli accordi sottoposti a certificazione...";*
- *in "...particolare, tale importo può essere stimato in € 179.476, per l'anno 2015, e in € 253.262, per l'anno 2016, valori questi inferiori alla quota indicata in sede di contrattazione decentrata per l'annualità 2014 e pari a € 342.992 (anche qui si fa riferimento alla tabella allegata all'ipotesi di accordo del 29 dicembre 2016 nonché a quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria di accompagnamento)...";*

➤ per le motivazioni innanzi esposte, ha affermato che non esistono "...i presupposti per l'inserimento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 4,

comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro più volte citato, nel "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo" relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017...", atteso che lo stesso "...non risulta adeguatamente supportato dalla documentazione fornita e appare finalizzato principalmente alla remunerazione dell'indennità di ente mensile e delle progressioni economiche, piuttosto che alla remunerazione di compensi direttamente correlati alla valutazione dell'effettivo aumento delle prestazioni del personale (turni, osservazioni, produttività) secondo obiettivi di miglioramento dei servizi preventivamente definiti, e quindi in contrasto con il carattere non stabile di tali risorse..."

Tanto premesso, tenuto conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27 novembre 2018, si è proceduto alla rideterminazione del "Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo" relativo all'anno 2015, del "Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo" relativo all'anno 2016 e del "Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo" relativo all'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni".

I predetti Fondi sono stati, pertanto, rideterminati come segue:

- **Fondo anno 2015: € 4.470.762** costituito con la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019 numero 52;
- **Fondo anno 2016: € 4.402.806** costituito con la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019 numero 53;
- **Fondo anno 2017: € 4.402.806** costituito con la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019 numero 73.

Con il Verbale del 20 marzo 2019 numero 11 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla determinazione dei Fondi 2015 e 2016 costituiti con le Determine Direttoriali numero 52 e 53 del 27 febbraio 2019 innanzi richiamate.

Con il Verbale del 28 marzo 2019 numero 12 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla determinazione del Fondo 2017 costituito con la Determina Direttoriale numero 73 del 19 marzo 2019 innanzi richiamata.

Di seguito si illustrano in dettaglio le voci di composizione dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Modulo I

La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto che disciplinano le fonti di finanziamento del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo sono le seguenti:

- articolo 43, comma 1, del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996;



- articolo 4, comma 1, del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) ed h);
- articolo 4, comma 3, del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;
- articolo 13, comma 1, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003"*, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 14, commi 2 e 3, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003"*, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 4, comma 1, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2004-2005"*, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 5, commi 1 e 3, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2004-2005"*, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 10 del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007"*, sottoscritto in data 13 maggio 2009;
- articolo 11, comma 2, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007"*, sottoscritto in data 13 maggio 2009;
- articolo 5 del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2008-2009"*, sottoscritto in data 13 maggio 2009;
- articolo 6, comma 2, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2008-2009"*, sottoscritto in data 13 maggio 2009.

L'ammontare delle risorse fisse che costituiscono il cosiddetto fondo consolidato viene di seguito riportato:

1.1 Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per gli anni 2015, 2016 e 2017 è stata quantificata in € **1.482.725**, in misura pari all'importo indicato nella costituzione dei fondi anni 2011-2014 positivamente certificati dagli organi di controllo, e costituisce il dato di partenza per la costituzione dei predetti Fondi.

1.2 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Gli incrementi contrattuali, componenti la parte fissa e "stabile" dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo dei livelli dal Quarto all'Ottavo, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, sono state così quantificate:

INCREMENTO CCNL 2002-05 (ART. 13 C. 1, ART. 14 CC. 2-3)	79.497
INCREMENTO CCNL 2004-05 (ART. 4 C. 1), ART. 5 CC. 2-3)	101.178
INCREMENTO CCNL 2006-09 (ART. 10, ART. 11 C. 2)	70.475
INCREMENTO CCNL 2008-09 (ART. 5, ART. 6 C. 2)	39.730
TOTALE	€ 290.880.

1.3 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Le altre risorse fisse con carattere di stabilità e certezza, componenti la parte fissa dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono costituite dai seguenti incrementi stabili:

- la *Retribuzione individuale di anzianità (RIA)* accantonata nell'anno precedente a quello a cui si riferisce il Fondo per la contrattazione integrativa, che confluisce in via permanente nel Fondo in misura intera ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, il quale prevede che "...le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi: ...i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno...";
- i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il quadriennio normativo 1998-2001*, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, in godimento del personale cessato dal servizio, ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, lettera c), del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*", il quale, relativamente ai predetti risparmi, prevede che "...l'accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato...";
- le risorse non interamente utilizzate ex articolo 54, comma 3, del CCNL 1998-2001, Primo Biennio Economico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*". Tali risorse sono state quantificate in misura pari all'importo indicato nella costituzione dei fondi anni 2011-2014 positivamente certificati dagli organi di controllo. L'inserimento nel fondo di tale importo in misura integrale è stato disposto dall'Ente in considerazione della circostanza che le progressioni economiche di livello ex art. 54 del predetto CCNL 1998-2001 attribuite con decorrenza antecedente all'anno 2011, sono state finanziate con risorse di bilancio e non con le suddette risorse di cui all'art. 54, comma 3, del CCNL 1998-2001 alla luce dell'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 11786 del 22/02/2011 che ha chiarito che tali progressioni sono assimilabili a passaggi interni di area da finanziare, a decorrere dal 2011, con le risorse destinate alla contrattazione integrativa;
- le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, derivanti dal processo di riordino dell'Ente disposto con il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "*Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica*". Tali risorse sono state quantificate in misura pari all'importo indicato nella costituzione dei fondi anni 2011-2014 positivamente certificati dagli organi di controllo.

Le predette risorse sono state quantificate come segue:

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - Riordino ex art. 4, comma 3 CCNL 1998 - 2001 - biennio economico 2000/2001	2.870.926	2.870.926	2.870.926
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) ultimo periodo I biennio	56.397	67.372	74.561

2000/2001			
Risparmi ex art. 54 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera h) I biennio 00/01	308.767	308.767	308.767
Risparmi RIA personale cessato , art. 4, comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 - II biennio 2000/2001	119.576	127.992	133.315

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili che compongono i Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono costituite dalle seguenti voci:

- i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art. 53 del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"* per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, in godimento del personale cessato dal servizio nell'anno a cui si riferisce il Fondo per la contrattazione integrativa, il cui accantonamento deve avvenire con le stesse modalità previste per l'accantonamento della *Retribuzione individuale di anzianità (RIA)* del personale cessato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*", sottoscritto in data 21 febbraio 2002;
- la *Retribuzione individuale di anzianità (RIA)* del personale cessato nell'anno a cui si riferisce il Fondo per la contrattazione integrativa, comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità, come accantonamento, per ciascun dipendente cessato, di un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001*", sottoscritto in data 21 febbraio 2002.

Le predette risorse sono state quantificate come segue:

RISORSE VARIABILI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 – accantonamento	4.064	2.796	1.679
RIA cessati accantonamento art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001	1.670	2.093	994

Sezione III – Eventuali decurtazioni dei fondi

I Fondi costituiti con le risorse indicate nei precedenti paragrafi sono stati ridotti per effetto dell'attuazione delle seguenti disposizioni legislative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ad applicativi definiti dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze**:

- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31/12/2014 dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, così come successivamente modificato dal comma 456, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e debba essere comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- la Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze** ha definito gli indirizzi applicativi delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78,

Alty

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, e successive modifiche ed integrazioni ed ha, tra l'altro, precisato "...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve essere ricondotto a tale importo...", nonché ha definito "...le modalità di calcolo sulla base delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio...";

- la Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze**, nel fornire alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura "...di **decurtazione permanente**" da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...", ha precisato, in particolare, che a decorrere "...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi..." ed ha specificato che le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere "...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio..." e che le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)..."; la medesima Circolare ha chiarito, inoltre, che la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014..." e che per "...le amministrazioni che hanno costituito il **"Fondo"** 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, il quale ha previsto che, nelle more della "...adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, con particolare riferimento alla omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente...";
- la Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, con la quale il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze** ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2016, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208. In particolare, la "**Scheda Tematica 1.3: Contrattazione integrativa**", allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, ha precisato, tra l'altro, che:
 - a decorrere "...dall'anno 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...";
 - per quanto concerne "...la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio...", la

"...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015...";

- in particolare, i "...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, alla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...";
- l'articolo 23, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 prevede che
- al fine di "...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 , la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...";
 - nelle more di "...quanto previsto dal comma precedente, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, nel contempo, l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 , del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...";
 - a "...decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato...".

Tanto premesso, le decurtazioni operate sui Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono le seguenti:

- il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo, inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l'anno 2015 è stato decurtato dell'importo di cui all'articolo 67, comma 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133 e di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147; gli importi delle decurtazioni operate coincidono con quelli considerati ai fini della costituzione del fondo anno 2014 positivamente certificato dagli organi di controllo;
- il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo, inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l'anno 2016, è stato ricondotto all'importo del predetto Fondo per l'anno 2015 e ulteriormente decurtato di un importo calcolato sulla base del confronto del valore medio dei presenti in servizio nell'anno 2016 rispetto al valore medio dei presenti in servizio nell'anno 2015, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1 gennaio ed al 31 dicembre di ciascuno dei predetti anni di riferimento come di seguito illustrato:

Presenti in servizio al 01/01/2015	406
Presenti in servizio al 31/12/2015	398
Presenti in servizio al 01/01/2016	398
Presenti in servizio al 31/12/2016	394
Percentuale riduzione da operare	1,52%
Fondo anno 2015	4.470.762
Decurtazione da operare ex art. 1, comma 236, L. 208/2011 (Circolare MEF del 23/03/2016 numero 12)	67.956

➤ il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo, inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l'anno 2017, è stato ricondotto all'importo del Fondo per l'anno 2016.

Di seguito si riportano le predette decurtazioni così quantificate:

DECURTAZIONI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Decurtazioni ex art. 67, comma 5 Legge n. 133/2008	-350.810	-350.810	-350.810
Decurtazione Fondo limite 2010, applicato al 2014 da consolidare ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010	-313.433	-313.433	-313.433
Riconduzione al limite Fondo 2015 art 1, comma 236, legge 208/2015		-18.546	
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale art. 1 comma 236 Legge 208/2015		-67.956	
Riconduzione al limite Fondo 2016 art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017			-96.798
Totale	- 664.243	- 750.745	-761.041

Sezione IV – Sintesi della costituzione dei fondi

Schema generale riassuntivo dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per gli anni 2015, 2016 e 2017 e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno 2014 certificato

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
a) Risorse storiche consolidate				
consolidato al 1/01/2010 (art. 4, comma 1, primo periodo CCNL 2000-2001)	1.482.725	1.482.725	1.482.725	1.482.725
b) Incrementi contrattuali				
Incrementi CCNL 2002/2005	79.497	79.497	79.497	79.497
Incrementi CCNL 2004/2005	101.178	101.178	101.178	101.178
Incrementi CCNL 2006/2009	70.475	70.475	70.475	70.475
Incrementi CCNL 2008/2009	39.730	39.730	39.730	39.730
c) Altri incrementi				
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - Riordino ex art. 4, comma 3 CCNL 1998 – 2001 – biennio economico 2000/2001	2.870.926	2.870.926	2.870.926	2.870.926
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) ultimo periodo I biennio 2000/2001	51.286	56.397	67.372	74.561
Risparmi ex art. 54 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera h) I biennio 00/01	308.767	308.767	308.767	308.767
Risparmi RIA personale cessato , art. 4, comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 - II biennio 2000/2001	115.721	119.576	127.992	133.315
RISORSE VARIABILI				
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 – accantonamento	5.111	4.064	2.796	1.679

all

RIA cessati accantonamento art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001	2.533	1.670	2.093	994
DECURTAZIONI				
Decurtazioni ex art. 67, comma 5 Legge n. 133/2008	-350.810	-350.810	-350.810	-350.810
Decurtazione Fondo limite 2010, applicato al 2014 da consolidare ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010	-313.433	-313.433	-313.433	-313.433
Riconduzione al limite Fondo 2015 art 1 comma 236 legge 208/2015			-18.546	
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale art. 1 comma 236 Legge 208/2015			-67.956	
Riconduzione al limite Fondo 2016 art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017				96.798
Totale Fondo	4.463.706	4.470.762	4.402.806	4.402.806

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono allocate risorse all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale dei livelli dal Quarto all'Ottavo relativi agli anni 2015, 2016 e 2017.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Anno 2015

Descrizione	Importo
Indennità di Ente Annuale *	1.206.076,00
Progressioni economiche articolo 53 CCNL 1998-2001	197.279,00

* L'importo è comprensivo del differenziale che viene corrisposto al personale che è risultato vincitore delle progressioni di livello nei profili di inquadramento ex art. 54 del CCNL 1998-2001 con decorrenza giuridica ed economica antecedente all'anno 2011 ovvero con decorrenza 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2008 e 1 gennaio 2010

Anno 2016

Descrizione	Importo
Indennità di Ente Annuale *	1.181.523,00
Progressioni economiche articolo 53 CCNL 1998-2001	186.903,00

* L'importo è comprensivo del differenziale che viene corrisposto al personale che è risultato vincitore delle progressioni di livello nei profili di inquadramento ex art. 54 del CCNL 1998-2001 con decorrenza giuridica ed economica antecedente all'anno 2011 ovvero con decorrenza 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2008 e 1 gennaio 2010

Anno 2017

Descrizione	Importo
Indennità di Ente Annuale *	1.163.353,00
Progressioni economiche articolo 53 CCNL 1998-2001	182.224,00

* L'importo è comprensivo del differenziale che viene corrisposto al personale che è risultato vincitore delle progressioni di livello nei profili di inquadramento ex art. 54 del CCNL 1998-2001 con decorrenza giuridica ed economica antecedente all'anno 2011 ovvero con decorrenza 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2008 e 1 gennaio 2010

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dai Contratti Integrativi

Vengono regolati dai Contratti Integrativi i seguenti istituti e le relative poste così suddivise:

Anno 2015

Descrizione	Importo
Straordinario	111.613,00
Indennità di Turno	55.413,00
Osservazioni	22.682,00
Sede disagiata	78.023,00
Maneggio valori	1.225,00
Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti	30.230,00
Reperibilità	16.412,00
Indennità di responsabilità	165.000,00
Indennità di Custodia e Reperibilità notturna	9.951,00
Indennità di Ente Mensile	2.261.594,00
Indennità di produttività	315.264,00

Anno 2016

Descrizione	Importo
Straordinario	103.636,00
Indennità di Turno	56.534,00
Osservazioni	21.716,00
Sede disagiata	76.268,00
Maneggio valori	1.034,00
Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti	29.599,00
Reperibilità	15.938,00
Indennità di responsabilità	165.000,00
Indennità di Custodia e Reperibilità notturna	9.885,00
Indennità di Ente Mensile	2.216.752,00
Indennità di produttività	338.019,00

Anno 2017

Descrizione	Importo
Straordinario	102.167,00
Indennità di Turno	52.880,00
Osservazioni	21.223,00
Sede disagiata	74.425,00
Maneggio valori	1.280,00
Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti	28.781,00
Reperibilità	15.948,00
Indennità di Custodia e Reperibilità notturna	9.589,00
Indennità di Ente Mensile	2.183.003,00
Progressioni economiche del personale inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili ex articolo 53 CCNL 1998/2001	206.733,00
Progressioni di livello nei profili di inquadramento ex articolo 54 CCNL 1998/2001	306.729,00
Indennità di produttività	54.470,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

“Parte non pertinente agli specifici accordi illustrati”

Sezione IV - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

"Parte non pertinente agli specifici accordi illustrati"

Modulo III
Schema generale riassuntivo dei Fondi per la contrattazione integrativa degli anni 2015, 2016 e 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2014

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
a) Risorse storiche consolidate				
consolidato al 1/01/2010 (art. 4, comma 1, primo periodo CCNL 2000-2001)	1.482.725	1.482.725	1.482.725	1.482.725
b) Incrementi contrattuali				
Incrementi CCNL 2002/2005	79.497	79.497	79.497	79.497
Incrementi CCNL 2004/2005	101.178	101.178	101.178	101.178
Incrementi CCNL 2006/2009	70.475	70.475	70.475	70.475
Incrementi CCNL 2008/2009	39.730	39.730	39.730	39.730
c) Altri incrementi				
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - Riordino ex art. 4, comma 3 CCNL 1998 - 2001 - biennio economico 2000/2001	2.870.926	2.870.926	2.870.926	2.870.926
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) ultimo periodo I biennio 2000/2001	51.286	56.397	67.372	74.561
Risparmi ex art. 54 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera h) I biennio 00/01	308.767	308.767	308.767	308.767
Risparmi RIA personale cessato, art. 4, comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 - II biennio 2000/2001	115.721	119.576	127.992	133.315
RISORSE VARIABILI				
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 - accantonamento	5.111	4.064	2.796	1.679
RIA cessati accantonamento art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001	2.533	1.670	2.093	994
DECURTAZIONI				
Decurtazioni ex art. 67, comma 5 Legge n. 133/2008	-350.810	-350.810	-350.810	-350.810
Decurtazione Fondo limite 2010, applicato al 2014 da consolidare ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010	-313.433	-313.433	-313.433	-313.433
Riconduzione al limite Fondo 2015 art 1 comma 236 legge 208/2015			-18.546	
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale art. 1 comma 236 Legge 208/2015			-67.956	
Riconduzione al limite Fondo 2016 art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017				96.798
Totale Fondo	4.463.706	4.470.762	4.402.806	4.402.806

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le somme relative ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo, inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché le voci di destinazione dei predetti Fondi, trovano copertura nel Bilancio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo a ciascuno dei predetti anni, nonché nel bilancio di previsione 2019, come risulta dalla apposita tabella che si allega alla presente relazione.

Ai fini della certificazione di cui agli artt. 40 e 40 - bis del Decreto Legislativo numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed ai fini del prescritto controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione della CCNI per gli anni 2015, 2016 e 2017 siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto Collettivo Nazionale, dalle vigenti leggi in materia e dal bilancio dell'Ente, si trasmettono:


1. Ipotesi di CCNI relativa al trattamento accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2015 sottoscritta in data 5 aprile 2019;
2. Ipotesi di CCNI relativa al trattamento accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2016 sottoscritta in data 5 aprile 2019;
3. Ipotesi di CCNI relativa al trattamento accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2017 sottoscritta in data 5 aprile 2019;
4. Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019 numero 52 con la quale è stato costituito il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per l'anno 2015;
5. Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019 numero 53 con la quale è stato costituito il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per l'anno 2016;
6. Determina Direttoriale del 19 marzo 2019 numero 73 con la quale è stato costituito il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per l'anno 2017;
7. Tabelle del personale in servizio negli anni 2014, 2015 e 2016 allegate alle Delibere dei Consigli di Amministrazione numero 29/2015, numero 42/2016 e numero 33/2017;
8. Elenco del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo cessato nell'anno 2015;
9. Elenco del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo cessato nell'anno 2016;
10. Tabella di calcolo delle risorse relative alla *Retribuzione individuale di anzianità* (RIA) del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2015;
11. Tabella di calcolo delle risorse relative alla *Retribuzione individuale di anzianità* (RIA) del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2016;
12. Tabella di calcolo delle risorse relative ai risparmi degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"* per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, per l'anno 2015;
13. Tabella di calcolo delle risorse relative ai risparmi degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"* per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, per l'anno 2016;
14. Elenco del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo cessato nell'anno 2017;
15. Tabella di calcolo delle risorse relative alla *Retribuzione individuale di anzianità* (RIA) del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2017;
16. Tabella di calcolo delle risorse relative ai risparmi degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"* per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, per l'anno 2017;
17. Tabella dimostrativa degli oneri relativi alle progressioni economiche ex articolo 53 del CCNL 1998-2001 con decorrenza 1/01/2017;

18. Tabella dimostrativa degli oneri relativi alle progressioni di livello nei profili di inquadramento ex articolo 54 del CCNL 1998-2001 con decorrenza 1/01/2017;
19. Tabella relativa ai capitoli di bilancio sui quali trovano copertura le somme relative ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo e le voci di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale dei livelli IV-VIII per gli anni 2015, 2016, e 2017.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE

Dottore Gaetano Telesio



Saura/Capezzone /Vannelli